



COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE TECNICO UFFICIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO

Prot. n. 941
Tit. VI Cl. 8

ORDINANZA

N. 5 DEL 11/01/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA E DELLA FOGNATURA PER L'ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevato che:

- I lavori di conduzione, sviluppo e manutenzione dei sottoservizi stradali quali la rete di distribuzione idrica e la rete fognaria, possono interessare le carreggiate stradali e le strutture annesse, su tutto il territorio comunale e che dette attività comportano, ai fini della sicurezza stradale e della pubblica incolumità la necessità di disciplinare la circolazione veicolare;
- La S.M.A.T. SpA, con sede in Torino, C.so XI Febbraio n. 14, divisione acque e fognature, con convenzione approvata con Deliberazione C.C. n. 67 del 30.09.2004, ha assunto la gestione degli impianti dell'acquedotto e delle pubbliche fognature comunali;

Ritenuto necessario predisporre apposito provvedimento generale di disciplina del traffico sul territorio comunale e fino a tutto il 31.12.2024, al fine di consentire la programmazione e lo svolgimento dei lavori oggetto delle succitate convenzioni con maggiore celerità a garanzia della continuità del servizio erogato;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e suo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.92 N°495 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Ritenuto di provvedere in merito;

ORDINA

Per i motivi in premessa:

fino a tutto il 31.12.2024 lungo le carreggiate stradali, le banchine rialzate delle strade, le vie, le piazze ed i viali di tutto il territorio comunale, l'istituzione temporanea di limitazione alla circolazione veicolare, in occasione dell'esecuzione dei lavori di manutenzione di acquedotto e fognatura, articolate, secondo la necessità, in divieti di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli e sensi unici alternati a vista, disciplinati da movieri o impianti semaforici mobili.

Sono escluse dalle suddette limitazioni:

- I veicoli strumentali utilizzati dagli addetti ai lavori indicati in premessa;
- I veicoli di soccorso e della Forza Pubblica;
- I veicoli dei residenti per accedere e per uscire dalle proprietà laterali;
- I veicoli adibiti a trasporto delle merci che devono rifornire gli esercizi commerciali eventualmente ubicati nelle località oggetto d'intervento.

La ditta incaricata all'esecuzione dei lavori o la stessa SMAT SpA dovranno porre in atto tutte le misure previste dal nuovo codice della strada ed inoltre:

- informare la cittadinanza con apposita segnaletica da collocarsi in loco almeno 48 ore prima;
- provvedere all'esposizione della presente ordinanza, oltre alla collocazione dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o copertura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura della stessa S.M.A.T. SpA o dell'impresa che esegue i lavori per conto della stessa;
- la chiusura al traffico veicolare dovrà avvenire per la durata massima di un giorno e non dovrà interessare tratti di via superiore ad un isolato e comunque non dovrà interessare le vie principali di ingresso al territorio comunale;
- l'eventuale limitazione del traffico dovrà comunque essere segnalata preventivamente all'Ufficio LL.PP. ed al Comando di Polizia Municipale;
- la chiusura al traffico veicolare non dovrà avvenire contemporaneamente su due vie confluenti;
- la posa della segnaletica indicante il divieto di sosta con rimozione forzata, ove temporaneamente istituito, dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 6 comma 4 lettera f) del D.Lgs 285/92, e della stessa dovrà essere contestualmente data comunicazione al Settore LL.PP. e al Comando di Polizia Municipale del Comune di Leini.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio ed affissione sui prescritti segnali stradali a cura dell'interessato.

Ai sensi degli artt.3 quarto comma e 5° terzo comma della legge 7 agosto 90 n°241 avverte che il responsabile del procedimento è il firmatario della presente e l'Ufficio competente quello della Polizia Municipale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte di Torino entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Contro gli eventuali trasgressori si procederà a norma delle vigenti leggi.

Gli Agenti di Polizia Municipale, gli Ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
Antonella Passaretti